

ARGOMENTI DELLA LEZIONE

- Il sistema finanziario: fondamenti, obiettivi e strumenti dell'attività di vigilanza
- I modelli istituzionali di vigilanza
- L'assetto istituzionale di vigilanza nel sistema finanziario italiano
- L'architettura della vigilanza finanziaria nell'Unione Europea
- La vigilanza nelle imprese di assicurazione



Il sistema finanziario costituisce l'insieme organizzato di strumenti finanziari (contratti aventi ad oggetto diritti e prestazioni di natura finanziaria), mercati finanziari (luoghi di negoziazione delle diverse attività), intermediari finanziari (operatori che producono e negoziano strumenti finanziari e offrono servizi connessi alla loro circolazione) e Autorità di vigilanza (che sovrintendono al funzionamento del sistema finanziario).



L'esigenza di un'attività di vigilanza sul sistema finanziario è riconducibile principalmente

- ai *market failures* che non consentono alle forze di mercato di soddisfare appieno i criteri di efficacia e di efficienza, suscettibili dunque di miglioramento mediante l'intervento pubblico e una cornice di regole e controlli che garantiscano l'ottimale condotta degli operatori e la stabilità del sistema finanziario;
- alla centralità rivestita dal sistema finanziario che, intrattenendo rapporti con gli operatori economici (la cui ricchezza finanziaria è costituita dai depositi, titoli obbligazionari e azionari, polizze assicurative, fondi pensione), supporta l'intero sistema economico nella direzione di una crescita stabile e duratura nel tempo;



all'esigenza di garantire il buon funzionamento del sistema dei pagamenti e di regolare la quantità di moneta resa disponibile all'economia dagli istituti bancari, che incorporano le funzioni di produzione e offerta di moneta;
alla necessità di assicurare un efficiente trasferimento del risparmio tra unità in <i>surplus</i> che devono migliorare le proprie capacità di valutazione e unità in <i>deficit</i> di cui è necessario potenziare l'affidabilità;
alle esternalità negative legate alle eventuali crisi di un intermediario finanziario, che interessano l'intero sistema nella forma di contagio verso altre istituzioni, e comportano ripercussioni sulla stessa economia reale;
alle asimmetrie informative presenti nei soggetti che compiono una transazione finanziaria: creditori e debitori e conseguente inefficiente selezione dei prenditori di fondi nel mondo bancario; assicurato e impresa di assicurazione e conseguente inefficace copertura del rischio nel contesto
 assicurativo.



Gli obiettivi dell'attività di vigilanza nei sistemi finanziari sono:

- la stabilità e il contenimento del rischio degli intermediari e del sistema;
- efficienza nella distribuzione/allocazione delle risorse;
- trasparenza informativa e correttezza dei comportamenti degli intermediari;
- tutela della concorrenza tra gli operatori.



L'obiettivo di <u>stabilità</u> è declinato in una duplice accezione:

- in ottica *microeconomica*, si vuole assicurare il perseguimento degli equilibri gestionali degli intermediari, attraverso il rispetto di precise condizioni di liquidità e solvibilità e di specifici limiti di assunzione dei rischi;
- secondo un'intepretazione *macroeconomica*, si vuole garantire che eventuali situazioni di crisi dei singoli intermediari vengano assorbite, al fine di impedirne il contagio sistemico in grado di compromettere la stabilità dell'intero sistema finanziario e della stessa economia reale.



L'obiettivo dell'<u>efficienza</u> riguarda:

- ❖ il buon funzionamento dei circuiti d'intermediazione, di cui si vuole garantire l'efficienza allocativa → miglior rischio/rendimento;
- tecnico-operativa, nella forma di procedure gestionali e dimensioni operative che consentono di contenere i costi;
- ❖ informativa, inerente alla capacità dei prezzi degli strumenti finanziari di riflettere le informazioni disponibili sul mercato e fornire appropriate indicazioni di investimento ai risparmiatori.



L'obiettivo di <u>trasparenza informativa</u> riguarda la tutela dei risparmiatori e la protezione degli investitori. È connesso al problema delle asimmetrie informative e alla natura di contraente debole degli utilizzatori dei servizi finanziari.

I controlli di <u>correttezza dei comportamenti degli intermediari</u> intendono garantire la corretta esecuzione delle negoziazioni accertando il rispetto delle norme comportamentali.

La <u>tutela della concorrenza tra gli operatori</u> intende garantire le condizioni generali di libertà d'impresa che consentano agli intermediari finanziari di accedere al mercato e competere con eguali opportunità.



GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO

La vigilanza *regolamentare* interviene - con l'emanazione di atti di normativa secondaria (regolamenti, circolari, istruzioni e provvedimenti) a carattere generale (ovvero specifico) - nella formulazione dei principi e delle regole del gioco, che costituiscono, unitamente alle norme di rango primario di cui rappresentano l'attuazione, la cornice che disciplina i diversi aspetti dell'attività d'intermediazione finanziaria.

I controlli di natura *strutturale* incidono sulla morfologia e il funzionamento del sistema finanziario. Riguardano le condizioni di accesso ai mercati; gli assetti proprietari ed organizzativi; l'attività operativa.

Gli strumenti di vigilanza *prudenziale* intendono verificare il rispetto dei principi di sana e prudente gestione e garantire la solvibilità degli intermediari, mediante l'adozione di strumenti di monitoraggio e contenimento dei rischi dell'attività posta in essere dagli intermediari stessi.



GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO


Attraverso la vigilanza *informativa* le Autorità monitorano l'operatività degli intermediari finanziari attraverso l'analisi dei dati, informazioni, atti e documenti - inerenti alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, ai criteri contabili di valutazione, agli assetti proprietari, alle strutture organizzative, all'operatività nei confronti della clietela - che gli operatori trasmettono con frequenza regolare (c.d. segnalazioni periodiche di vigilanza) o su specifica richiesta dell'Autorità.

La vigilanza ispettiva costituisce il naturale completamento dei controlli documentali, andando ad affiancare e ad integrare le verifiche di natura cartolare, attraverso accertamenti in loco orientati all'analisi della veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità di vigilanza.



GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO

Gli strumenti di vigilanza *protettiva* intendono prevenire le eventuali situazioni di crisi degli intermediari finanziari ovvero limitare le conseguenze del verificarsi delle crisi stesse.



In definitiva: il corretto funzionamento del sistema finanziario rappresenta un bene pubblico che richiede una cornice legislativa e un apparato di controllo improntato su *Authority super partes*, che consentono, attraverso opportuni strumenti di controllo (strutturali, prudenziali, informativi, ispettivi e sanzionatori), il raggiungimento degli obiettivi (stabilità, trasparenza, correttezza e concorrenza) loro affidati.



I MODELLI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA (SUPERVISORY ARCHITECTURES)

5 modelli di vigilanza:

- vigilanza per istituzioni
- vigilanza per finalità
- vigilanza per attività
- vigilanza per funzioni
- vigilanza accentrata

Q#

LE CARATTERISTICHE PROPRIE DEI MODELLI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA

Modello di Vigilanza	Vantaggi	Svantaggi	
Vigilanza istituzionale	# unicità dell'interlocutore per gli intermediari finanziari # assenza di sovrapposizione di competenze # minimizzazione dei costi di vigilanza # economie di specializzazione nelle Autorità # visione unitaria e globale degli intermediari finanziari # suddivisione dei compiti tra diverse Autorità # assenza di duplicazione degli interventi di vigilanza	# arbitraggi normativi # vigilanza parametrata alla natura giuridica dell'intermediario # fenomeni di cattura delle Autorità	
Vigilanza per finalità	# level playing field # assenza di arbitraggi normativi # assenza di fenomeni di cattura delle Autorità # coerenza tra obiettivi e strumenti di vigilanza	# frammentazione della vigilanza su uno stesso intermediario # assenza di una visione unitaria e globale sugli intermediari # necessità di coordinamento tra le Autorità	
Vigilanza per attività	# level playing field # regole uniformi per i diversi intermediari finanziari # economie di specializzazione nelle Autorità # asssenza di arbitraggi normativi	# frammentazione della vigilanza su uno stesso intermediario # elevati costi di vigilanza # sovrapposizione di competenze e duplicazione degli interventi # assenza di una visione unitaria e globale sugli intermediari # necessità di coordinamento tra le Autorità	
Vigilanza per funzioni	# level playing field # sudivisione dei compiti tra diverse Autorità # economie di specializzazione nelle Autorità	# frammentazione della vigilanza su uno stesso intermediario # proliferazione delle Autorità # necessità di coordinamento tra le Autorità # elevati costi di vigilanza	
Vigilanza accentrata	# unicità dell'interlocutore per gli intermediari finanziari # assenza di sovrapposizione di competenze # visione unitaria e globale degli intermediari finanziari # economie di specializzazione nell'Autorità # assenza di duplicazione degli interventi di vigilanza # uniformità di trattamento degli intermediari finanziari # ridotti costi di vigilanza	# fenomeni di cattura dell'Autorità # conflitto tra obiettivi di vigilanza # Autorità dalla struttura complessa e burocratizzata	



LE *AUTHORITY* DI VIGILANZA

Trattasi di Enti di natura pubblica che svolgono funzioni di equilibrio nei settori "sensibili" della vita economica e sociale, laddove sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini, meritevoli di protezione contro le ingerenze del potere politico, le interferenze del mercato e le pressioni dei diversi gruppi d'interesse.

Tali Enti rappresentano dei *contropoteri istituzionali* essendo indipendenti dal potere politico e dall'Esecutivo.



LE AUTHORITY DI VIGILANZA

Si tratta di Organi dotati dei più elevati requisiti di <u>indipendenza</u> dal potere politico, di <u>imparzialità</u> – in termini di regolamentazione e supervisione dei soggetti vigilati senza discriminazioni arbitrarie di sorta – e di <u>neutralità</u> - intesa come capacità di operare al riparo dalle ingerenze del mercato, nonché come equidistanza rispetto agli interessi in gioco.

Si tratta, peraltro, di interessi dal preciso fondamento costituzionale nell'interpretazione estensiva dell'art.47 della Costituzione - che affida alla Repubblica il compito di disciplinare, controllare e coordinare l'esercizio del credito, nonchè stimolare e incoraggiare il risparmio nelle sue diverse forme.

L'art. 41 della Costituzione sancisce il diritto all'iniziativa economica privata, che non può comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo fornisce legittimazione e copertura costituzionale all'attività di una specifica Autorità di vigilanza a tutela della concorrenza.



LE AUTHORITY DI VIGILANZA

Caratteri ai fini di una precisa identificazione delle Autorità amministrative:

- <u>indipendenza</u>: indica la rottura del canone gerarchico e l'assenza di subordinazione nei confronti di Organi sovraordinati ed esprime lo status di libertà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza;
- <u>autonomia</u>: di azione, di intervento, di condotta, di comportamento; dal punto di vista *finanziario*, intesa come capacità di autofinanziarsi con operazioni di risconto ed anticipazioni su titoli, ovvero contributi di vigilanza a carico degli intermediari vigilati; dal punto di vista *normativo*, connessa alla potestà di emettere atti di normazione secondaria di completamento dei principi quadro delineati dalla disciplina di primo livello; dal punto di vista *organizzativo*, inerente alla capacità di adottare strutture organizzative e regole di funzionamento che consentano di rispondere alla continua evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei sistemi finanziari; dal punto di vista *contabile*, relativa alla capacità di adottare una propria disciplina di bilancio al fine di gestire le risorse disponibili, assicurare la copertura delle spese e provvedere al trattamento economico del personale.



Il quadro istituzionale di vigilanza nel sistema finanziario nazionale pur non essendo riconducibile in maniera unitaria ad uno dei modelli teorici visti in precedenza, segue un'impostazione ibrida nella quale coesistono un modello verticale connesso alla tipologia dell'attività d'intermediazione finanziaria e al contempo, per il tramite di un approccio orizzontale è stato seguito un criterio "oggettivo" per finalità perseguite dall'attività di vigilanza.

La Banca d'Italia (sistema creditizio), l'IVASS (settore assicurativo), la Covip (previdenza complementare) sono Enti le cui competenze sono definite in base allo specifico settore finanziario da essi vigilati (in senso *verticale*), ma si evidenzia la presenza di un modello per *finalità* o *orizzontale* in merito ad ulteriori competenze assegnate:

 alla Banca d'Italia, chiamata a vigilare in materia di stabilità patrimoniale e contenimento del rischio di banche, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio ed organismi di investimento collettivo del risparmio, nonchè sugli aspetti di trasparenza e correttezza dell'attività di intermediazione creditizia tipica;




- alla Consob Commissione nazionale per le società e la Borsa, responsabile dell'attività di vigilanza in materia di correttezza dei comportamenti degli intermediari e di trasparenza delle informazioni per quanto attiene i servizi d'investimento e i prodotti distribuiti dalle banche, dalle imprese di assicurazione, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio;
- all'AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale per gli aspetti di tutela della concorrenza decide autonomamente in materia di previdenza complementare ed intermediari mobiliari, di concerto con la Banca d'Italia relativamente al comparto bancario e con l'IVASS con riferimento al sistema assicurativo.



	Obiettivi di vigilanza		
Soggetto	Stabilità	Trasparenza e correttezza dei comportamenti	Concorrenza
Banche	Banca d'Italia	1. Prodotti bancari: Banca d'Italia 2. Prodotti assicurativi tradizionali: Ivass 3. Prodotti assicurativi finanziari: Consob 4. Podotti finanziari: Consob	 Abusi di posizione dominante e intese restrittive della libertà di concorrenza: AGCM Operazioni di acquisizione e di concentrazione: parere congiunto AGCM-Banca d'Italia
Assicurazioni	Ivass	Prodotti assicurativi danni e vita "tradizionali": Ivass Prodotti assicurativi finanziari collocati da canali tradizionali	AGCM, sentito parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ivass
ntermediari mobiliari	Banca d'Italia	Consob	AGCM
Fondi pensione	Covip	Covip	AGCM



L'ARCHITETTURA DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO





L'ARCHITETTURA DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO

Al fine di contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria a livello internazionale e prevenire la manifestazione di rischi sistemici sono attribuite all'ESRB diverse funzioni:

- raccogliere informazioni rilevanti per monitorare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria;
- classificare i rischi individuali in base a un ordine di priorità;
- emanare allarmi a fronte di rischi significativi;
- fornire raccomandazioni sui provvedimenti da adottare per i rischi identificati;
- monitorare che sia dato seguito agli allarmi/raccomandazioni basandosi sulle relazioni inviate dai destinatari delle stesse;
- stabilire un rapporto di collaborazione fattiva con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il Financial Stability Board (FSB) e i paesi terzi.



L'ARCHITETTURA DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO

Il Sistema europeo delle Autorità di Vigilanza finanziaria è costituito da:

- Il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza;
- Le Autorità nazionali di vigilanza;
- Le tre nuove ESA (European Supervisory Authorities ESA):
 - 1. Autorità bancaria europea (European Banking Authority EBA);
 - 2. Autorità europea per il mercato mobiliare (European Securities and Markets Authority ESMA);
 - 3. Autorità europea delle assicurazioni e dei fondi pensione (European Insurance and Occupational Pension Authority EIOPA).



LA VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95** realizza la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa e dell'attività di vigilanza bancaria, attraverso l'istituzione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), cui sono attribuite le funzioni, le competenze e i poteri precedentemente di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), a suo tempo istituito con la legge n. 576/1982.

L'IVASS esercita il suo ruolo di Authority indipendente attraverso le seguenti funzioni di:

- vigilanza strutturale, incidendo sulla morfologia ed il funzionamento del sistema assicurativo;
- vigilanza prudenziale, accertando il rispetto dei corretti principi di sana e prudente gestione delle imprese;
- fair play regulation strumenti che verificano la trasparenza delle informazioni e la corretta operatività degli intermediari;
- vigilanza protettiva, prevenendo ovvero correggendo situazioni di crisi delle imprese.



LA VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Al fine di garantire la solvibilità e la stabilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e alla protezione dei consumatori.

LA VIGILANZA *STRUTTURALE*

Si concretizza in controlli che prevedono il rilascio di autorizzazioni preventive allo svolgimento di alcune attività o al perfezionamento di talune operazioni. Detti controlli riguardano:

- La verifica delle condizioni di accesso per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'estensione dell'attività;
- b. I controlli sulla compagnia azionaria, sugli assetti proprietari e sull'assunzione di partecipazioni in e da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione;
- c. Alcuni aspetti della gestione e sulle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, le fusioni, le scissioni, e i trasferimenti di portafoglio il cui iter autorizzativo termina con l'emanazione del relativo provvedimento).

LA VIGILANZA STRUTTURALE

L'IVASS rilascia l'autorizzazione alle imprese con direzione generale e amministrativa in Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a. Sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, nonché nella forma di società europea;
- b. L'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo pari a un importo non inferiore a:
 - 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni;
 - 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita;
 - 3) 6.200.000 euro ovvero la somma degli importi 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni;
- c. L'impresa detenga e dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri e di base- ammissibili necessari per coprire il *Requisito Patrimoniale di Solvibilità*;
- d. Venga presentato, oltre all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività triennale;
- e. I titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
- f. L'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario;
- g. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

LA VIGILANZA STRUTTURALE

Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono rispettare il principio della *persona prudente*, che prevede che gli attivi siano investiti in:

- a) Attività e strumenti dei quali si possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno della solvibilità globale;
- b) In modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nella sua interezza;
- c) Localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare nel continuo la loro disponibilità.

L'ultima area d'intervento della vigilanza strutturale riguarda la disciplina delle modifiche apportate dalle imprese di assicurazione e riassicurazione:

- allo statuto della società: sono comunicate alle imprese entro 15 giorni in seguito all'approvazione all'Autorità di vigilanza, la quale rilascia l'autorizzazione previa verifica che le modifiche rispettino la sana e prudente gestione;
- al programma di attività;
- l'autorizzazione delle operazioni straordinarie: trasferimenti di portafoglio mediante contratto di cessione e conferimento in natura con corrispondente aumento di capitale, fusioni e scissioni con il rispetto della sana e prudente gestione.

LA VIGILANZA PRUDENZIALE

Controlli tesi alla verifica del possesso da parte delle imprese di idonei investimenti a copertura delle riserve tecniche e di dotazioni patrimoniali destinati a fronteggiare gli impegni relativi alle obbligazioni assunte e tutti i rischi cui è esposta una impresa assicurativa -> Solvency II

LA FAIR PLAY REGULATION

La tutela degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative è un obiettivo connesso al problema delle asimmetrie informative, alla natura del contraente debole degli utilizzatori di servizi finanziari, e alla rilevante componente fiduciaria presente in ogni transazione finanziaria.

Gli strumenti di *fair play regulation* sono volti a garantire:

- a. La trasparenza delle operazioni di assicurazione;
- b. La corretta operatività dei soggetti preposti alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
- c. L'efficienza delle procedure liquidative dei risarcimenti (es.: RCAuto indennizzo diretto, Fondo garanzia vittime della strada);
- d. La trasparenza delle gestioni delle imprese.

LA VIGILANZA PROTETTIVA

Obiettivo: minimizzare le esternalità negative connesse allo stato di patologia aziendale della compagnia assicurativa.

Le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione sono adottate in risposta a situazioni di crisi dell'impresa. E al fine di evitare il contagio sistemico e pregiudizi per i risparmiatori/assicurati.

Gli interventi di vigilanza sono graduati in ordine crescente di gravità del deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa: insufficienza di riserve tecniche, inadeguatezza delle attività a copertura, mancata costituzione degli importi richiesti del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo.

L'Autorità di vigilanza può adottare misure preventive o correttive, quali:

- Restrizione dell'attività, compreso il divieto di commercializzare prodotti assicurativi;
- Divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
- Distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
- Rafforzamento dei sistemi di governo societario;
- Ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e fondamentali.

LA VIGILANZA PROTETTIVA

Qualora l'impresa non rispetti le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura, l'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio nazionale e degli altri Stati membri.

In caso di mancata ottemperanza agli adempimenti richiesti nel termine congruo assegnato, l'IVASS può:

- a. Nominare un commissario per il compimento di singoli atti per l'eliminazione delle violazioni;
- b. Vietare l'assunzione di nuovi affari;
- c. Disporre il vincolo sui singoli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Una delle misure imposte dall'Autorità nel caso in cui non sia rispettato il RPM o il RPS è la costituzione di un piano di risanamento o di finanziamento a breve termine.

In presenza di gravi irregolarità, il Ministro dello Sviluppo economico può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa, attivando un'amministrazione straordinaria per la durata massima di un anno.